



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA CENEDA"

00183 Roma - via Ceneda 26 - Tel. 06.77209730 - Fax 06.77079322 - C.F. 97713320584 -
Cod. Mecc. RMIC8GE009 - e-mail: rmic8ge009@istruzione.it - PEC: rmic8ge009@pec.istruzione.it

Al personale docente
All'utenza
SEDE

Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI ED ESAMI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Dlgs 165/2001;

VISTO il Dlgs 196/2003;

VISTA la Circolare del Ministero dell'istruzione n. 9168 del 9 giugno 2020, nella quale il Ministero dell'Istruzione in concerto con il Garante della Privacy ha precisato che la pubblicazione on-line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, può avvenire solo ed esclusivamente per mezzo del registro elettronico. È quindi da escludere fermamente la pubblicazione di scrutini sul sito della scuola o, peggio, sui social network;

VISTA la nota DPO di istituto;

DISPONE

1. SCRUTINI

- A. Individuato il registro come piattaforma da utilizzare per la pubblicazione degli scrutini è poi utile precisare che secondo il Ministero gli **esiti degli scrutini**, con la sola indicazione per ciascun studente "ammesso" e "non ammesso", **devono essere pubblicati, distintamente per ogni classe, nell'area del registro elettronico a cui accedono tutti i soli studenti della classe di riferimento.**
- B. Diversamente **i voti in decimi**, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, **sono riportati nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA CENEDA"

00183 Roma - via Ceneda 26 - Tel. 06.77209730 - Fax 06.77079322 - C.F. 97713320584 -
Cod. Mecc. RMIC8GE009 - e-mail: rmic8ge009@istruzione.it - PEC: rmic8ge009@pec.istruzione.it

2. AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO conclusivi del primo ciclo di istruzione.

- A. Discorso simile vale anche per l'ammissione agli esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, per i quali il Ministero precisa che gli **esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente "ammesso" e "non ammesso" alla prova d'esame, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.**
- B. Diversamente i **voti in decimi** riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel **documento di valutazione**, anche nell'**area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.**

3. ESAMI DI STATO conclusivi del primo ciclo di istruzione.

- A. Per la pubblicazione degli esiti degli esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione valgono le stesse regole illustrate per la pubblicazione degli scrutini e dell'ammissione agli esami.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sabina Maraffi